



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n.44 - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 02/110 – 2019 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 371

del 21 agosto 2019

Prot. Gen. n. 74441

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- PRESO ATTO:

- o della nota n.73874 datata 19 agosto 2019, con cui la soc. ENEL X Mobility s.p.a., chiede l'emissione di un provvedimento ordinatorio per l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione, presso le aree destinate alla sosta dei veicoli in ricarica elettrica, precisamente in:
 - Lungomare Thaon de Revel, lato monte all'altezza dei civici 52-54;
 - Piazza Vittorio Emanuele, lato monte all'altezza dei civici 19 e 20;
 - Viale della Repubblica lato monte;
 - Piazzale degli Eroi, lato Grosseto della parte di strada asfaltata;
 - Via De Mattias, lato Roma in prossimità di viale della Vittoria;
 - Largo D'Ardia, lato monte all'altezza civici 17-18;
- o al fine di consentire l'intervento per il ripristino di tutta la segnaletica stradale dedicata a tali stalli;
- o che i lavori verranno effettuati dal giorno 02 settembre 2019 fino al giorno 14 settembre 2019;

- **CONSIDERATI** gli orari in cui si evidenzia un aumento del traffico cittadino, si ritiene necessario effettuare i lavori negli orari sotto indicati;

- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;

- VISTI:

- gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.30298 del 01 aprile 2019 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

ORDINA:

dalle ore 07:00 del giorno 02 settembre 2019 fino alle ore 18:00 del giorno 14 settembre 2019, in:

- LUNGOMARE THAN DE REVEL, lato monte all'altezza dei civici 52-54;
- PIAZZA VITTORIO EMANUELE, lato monte all'altezza dei civici 19 e 20;
- VIALE DELLA REPUBBLICA, lato monte;

- **PIAZZALE DEGLI EROI, lato Grosseto della parte di strada asfaltata:**
- **VIA DE MATTIAS, lato Roma in prossimità di viale della Vittoria:**
- **LARGO D'ARDIA, lato monte all'altezza dei civici 17 e 18:**

l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi della ditta esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla soc. ENEL X Mobility s.p.a. per:
 - l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);
 - per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'installazione della segnaletica stradale.
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI